

VERBALE DI ACCORDO

Addì 14/04/2016 in Roma, presso la sede della FISASCAT - CISL NAZIONALE

Tra

La Società DPS GROUP S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via della Palla n. 2, presente nella persona del Dott. Fabio Bianchi e della Dott.ssa Isa Condotta

e

FILCAMS CGIL NAZIONALE in persona di Alessio Di Labio

FISASCAT - CISL NAZIONALE in persona di Elena Maria Vanelli

UILTUCS NAZIONALE in persona di Ivana Veronese

unitamente alle RSA

Premesso che

- a) La Società opera nel settore della grande distribuzione e si occupa del commercio al dettaglio effettuato presso numerosi punti vendita presenti sull'intero territorio nazionale, specializzati in elettronica, telefonia, informatica e tecnologia;
- b) La Società applica il CCNL Terziario Confcommercio, ha in forza complessivamente n. 631 lavoratori e pratica un orario di lavoro ordinario pari a n. 40 ore settimanali;
- c) La Società sta attraversando una crisi economica e finanziaria in relazione alla pesante situazione del mercato di riferimento all'interno del quale opera;
- d) La situazione di crisi con riferimento al mercato nazionale si è manifestata attraverso i seguenti fenomeni:
 - Il calo dei fatturati dei punti vendita comporta il mancato raggiungimento del necessario equilibrio economico delle singole realtà
 - La pressione generalizzata esercitata dai Clienti per una continua ricerca di soluzioni tecniche più economiche abbinata alla necessità di commercializzare nuovi prodotti necessitanti intense e costose attività di sviluppo
 - Le quantità di vendite si sono contratte comportando un disequilibrio economico finanziario
- e) Da giugno 2012 a Marzo 2016 la Società ha intrapreso un programma di riorganizzazione aziendale che ha portato alla chiusura di n. 28 unità locali su circa 70 negozi su tutto il territorio nazionale, con utilizzo dello strumento della CIGS per cessazione parziale di attività finalizzato ad attenuare le conseguenze sul piano sociale di tali chiusure. Tale intervento si è reso necessario a causa del mancato equilibrio economico delle singole realtà, al fine di evitare di mettere a repentaglio la stabilità dell'intera azienda;



- f) Sempre a causa della situazione di crisi sopra descritta, con decorrenza dal 10/03/2014 al 30/11/2014 e successivamente dal 12/01/2015 al 11/01/2016 la Società ha usufruito del Contratto di Solidarietà difensivo nei punti vendita rimasti operativi e nella sede amministrativa di Milano, allo scopo di mantenere il più possibile i livelli occupazionali e di evitare i licenziamenti del personale in esubero;
- g) In conseguenza della forte riduzione del numero di punti vendita della rete, le attività amministrative e commerciali connesse e di supporto all'attività dei negozi e al core business aziendale hanno inevitabilmente subito una contrazione e dunque per la sede amministrativa sita in Milano, Via della Palla n. 2, l'Azienda ha concordato con le OO.SS. l'utilizzo dello strumento del Contratto di Solidarietà dal 01/04/2016 al 31/03/2017, al fine di salvaguardare il posto di lavoro dei dipendenti e le professionalità presenti in azienda;
- h) A causa del permanere della situazione di crisi del mercato di riferimento, la Società nei primi mesi del 2016 ha riscontrato serie difficoltà a mantenere l'equilibrio economico delle singole unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale;
- i) l'Azienda ritiene pertanto necessario un ulteriore intervento di incisività e immediatezza volto alla riformulazione del modello organizzativo e alla razionalizzazione di tutta la rete di punti vendita, che attualmente vede occupati n. 584 Lavoratori. La società ha pertanto denunciato un esubero di organico pari a n. 102 lavoratori con contratto full time, corrispondenti a n. 4.080 ore settimanali di lavoro in relazione ad un'articolazione di orario normale di 40 ore, che avrebbe obiettivamente reso necessaria l'attivazione di una procedura di licenziamento collettivo ex lege 223/91, al fine di evitare irreparabili squilibri nel rapporto consistenza organico/necessità di personale nei punti vendita aziendali.
- j) Fermo restando quanto esposto nei precedenti punti e considerata la delicatezza della situazione e l'impossibilità di prefigurare con ragionevole certezza quale sarà l'esatta evoluzione futura del mercato in questo scenario estremamente complesso, appare indispensabile fronteggiare adeguatamente le problematiche occupazionali evidenziate. A tal fine si deve considerare altresì che, nonostante il periodo di crisi, la società ha manifestato la volontà di valutare la fattibilità di nuovi investimenti e ha dichiarato di essere costantemente alla ricerca di nuove location che consentano l'apertura di nuovi negozi maggiormente performanti, al fine di mantenere la massa critica necessaria per conservare una posizione concorrenziale dell'azienda sul mercato;
- k) dopo ampia e approfondita disamina della situazione, l'azienda e le OO.SS. hanno ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'utilizzabilità di misure alternative al licenziamento collettivo e pertanto hanno individuato nel Contratto di solidarietà difensivo lo strumento più idoneo per far fronte alla predetta situazione, al fine di mantenere i livelli occupazionali e di evitare il licenziamento collettivo per riduzione di personale dei n. 102 Lavoratori ritenuti eccedenti.

**Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue**

1. Al fine di evitare il licenziamento collettivo di n. 102 unità in forza presso tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale, nell'ottica di salvaguardare il posto di lavoro dei dipendenti e le professionalità presenti in azienda, le parti hanno convenuto di ricorrere al Contratto di Solidarietà difensivo per n. 506 dipendenti.
2. Le parti concordano di utilizzare lo strumento del Contratto di Solidarietà per il

periodo dal 01/06/2016 al 31/05/2017 secondo quanto previsto dagli artt. 21 e ss. del D.Lgs. 14 Settembre 2015 n. 148. Il ricorso al Contratto di Solidarietà difensivo è dunque concordato quale misura alternativa al licenziamento di n. 102 Lavoratori.

3. In particolare, il Contratto di solidarietà interesserà:

- n. 6 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Abbiategrasso (MI) Viale Sforza 62
- n. 11 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Alba (CN) Corso Canale C/O C.C Big Store 99;
- n. 12 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Albenga (SV) Località Torre Pernice – Polo 90;
- n. 18 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Albignasego (PD) S.S. Battaglia 73;
- n. 9 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Alessandria (AL) Via San Giovanni Bosco SNC;
- n. 10 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Saint-Christophe (AO) S.S. 26 Località GrandChemin 31;
- n. 7 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Taggia (IM) Via Del Piano 106/2;
- n. 9 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Bari (BA) Corso Vittorio Emanuele 70;
- n. 11 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Bari (BA) Via Zippitelli 7/9;
- n. 11 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Bra (CN) Via Don Orione C/O Big Store 45;
- n. 11 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Camporosso (IM) Via Turistica 3;
- n. 9 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Casarano (LE) Viale Ferrari 68/70;
- n. 10 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Chivasso (TO) Corso Galileo Ferraris;
- n. 7 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Cuneo (CN) Via Guido Martino 1;
- n. 13 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Foggia (FG) Via Degli Aviatori 39;
- n. 7 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Francavilla Fontana (BR) Via Oria 25;
- n. 11 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Gallipoli (LE) S.S. 101 C/O C.C. La Cittadella;
- n. 11 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Imperia (IM) Via Nazionale C/O C.C. Sasa 373;
- n. 15 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Lequile (LE) Via Per S. Cesario S.S. 476 KM 2,7;
- n. 11 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Melfi (PZ) Via Piano Della Giostra;
- n. 16 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Milano (MI) Via Bronzetti 37;
- n. 15 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Milano (MI) C.so Vercelli 52;
- n. 19 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Milano (MI) P.zza Portello SNC;



- n. 27 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Milano (MI) P.zza San Babila MM1;
 - n. 17 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Paderno Dugnano (MI) Strada Statale 35 Dei Giovi SNC;
 - n. 10 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Pavia (PV) Via Vigentina Ang. Via Treves;
 - n. 12 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Tito (PZ) Contrada Santa Loja – zona industriale;
 - n. 7 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Presicce (LE) Via Degli Angeli SNC;
 - n. 16 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Rho (MI) Via Capuana SNC;
 - n. 10 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Santa Maria Di Sala (VE) Via Grandi 8;
 - n. 19 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Rubano (PD) Via Della Provvidenza 1;
 - n. 15 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Settimo Torinese (TO) Via Cebrosa SNC;
 - n. 16 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Taranto (TA) Via C. Battisti 1020;
 - n. 15 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Torino (TO) Via Lagrange 15;
 - n. 8 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Trani (BT) Via Tasselgrado 17/21;
 - n. 8 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Vado Ligure (SV) Via Montegrappa 1;
 - n. 10 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Vigevano (PV) Viale Industria 321;
 - n. 9 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Bari (BA) V.le Einaudi 17;
 - n. 15 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Cesano Boscone (MI) Via Croce 2;
 - n. 9 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Milano (MI) V.le Sabotino 28;
 - n. 10 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Zero Branco (TV) Via Treviso SNC;
 - n. 14 Lavoratori occupati presso il punto vendita di Conselve (PD) Via dell'Industria 2;
4. I lavoratori di cui sopra ammontano complessivamente a n. 506 (full-time) e l'orario di lavoro delle persone interessate dal contratto di solidarietà di cui al presente verbale di accordo viene ridotto per il periodo dal 1/06/2016 al 31/05/2017 sotto forma di riduzione dell'orario settimanale di lavoro, su base media mensile, nella percentuale massima del 20% (vedi allegato); le sospensioni dell'attività e le conseguenti astensioni dal lavoro avranno, nell'ambito di ciascun mese, prevalentemente andamento verticale nei punti vendita.
5. Vista la complessità dell'organizzazione del lavoro e le diverse sedi in cui è attivo il CDS le parti individuano in confronti trimestrali a livello territoriale lo strumento idoneo a valutare l'andamento dello stesso e le difficoltà sottese.
6. Le parti si confronteranno, su richiesta di una di esse, a livello territoriale e/o di punto vendita per definire le migliori modalità di gestione utili all'applicazione dei punti precedenti, tenendo conto da un lato della opportunità di conseguire la massima uniformità e equità possibile e dall'altro delle specifiche esigenze derivanti dalla

- natura dell'attività e dal mercato di riferimento.
7. Durante la vigenza del presente accordo non saranno richieste prestazioni di lavoro straordinario se non concordate con le RSA Filcams-Fisascat-Uiltucs relative ad esigenze straordinarie ed eccezionali secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
 8. Eventuali variazioni alla programmazione trisettimanale potranno essere effettuate, per inderogabili esigenze operative con preavviso minimo di 24 ore all'interessato. In caso di eventuale variazione alla programmazione verrà informata la RSA.
 9. ferma restando la riduzione media dell'orario di lavoro pari al 20% calcolata sull'intero organico, la sospensione potrà essere attuata fino al massimo del 60% dell'orario di lavoro medio del punto vendita, con contestuale diminuzione dell'utilizzo del CDS per gli altri lavoratori al fine di mantenere la riduzione media aziendale entro il limite del 20%.
 10. alla riduzione dell'orario sopra indicato conseguirà il riproporzionamento di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti a carico dell'Azienda.
 11. l'azienda anticiperà ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, il trattamento di integrazione salariale previsto dalla vigente normativa.
 12. nel caso di diminuzione dell'entità della riduzione di orario attraverso un incremento delle ore lavorabili la Società è legittimata sin da ora ad avvalersi della facoltà di "minore riduzione di orario" per fronteggiare temporanee esigenze di maggior lavoro. Verificandosi tale necessità, l'Azienda procederà a preventive comunicazioni alle OO.SS., comunicando altresì le variazioni di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Inps.
 13. le parti concordano che l'eventuale protrazione delle cause che hanno determinato la riduzione di orario e la conseguente presentazione dell'istanza di concessione del trattamento di solidarietà comporterà la presentazione di una specifica domanda di proroga/nuova concessione, sino a concorrenza del limite temporale massimo applicato previsto dalla legislazione/prassi amministrativa vigente, fatta salva la valutazione congiunta di sopravvenute ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustifichino differenti modalità di gestione delle eccedenze del personale.
 14. Qualora durante la vigenza del Contratto di Solidarietà uno o più lavoratori dichiarino la volontà di non opporsi al licenziamento, le parti valutano sin d'ora tale evenienza come strumento utile alla gestione degli esuberanti.
 15. al presente contratto è allegato l'elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà con la specificazione della qualifica, del livello, unità operativa di appartenenza e della data di assunzione e con l'indicazione della riduzione di orario media. Tale allegato è parte integrante del presente accordo.
 16. con la sottoscrizione del presente verbale si riconosce adempiuto, a tutti gli effetti legali e contrattuali, ogni obbligo di informazione e consultazione sindacale comunque desumibile dalla vigente normativa sui contratti di solidarietà difensivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

DPS GROUP S.r.l.

Ron Cerdatto

OO.SS.
 

All: elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà sottoscritto dalle parti e che costituisce parte integrante del presente accordo.

RSA 